

COMUNE DI CONCO

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 09.04.2014

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione.

Art. 3 – Occupazioni soggette alla tassa

Art. 4 - Domanda di concessione o autorizzazione.

Art. 5 - Deposito cauzionale.

Art. 6 - Obblighi del concessionario.

Art. 7 - Modifica, revoca ,sospensione o decadenza della concessione o autorizzazione

Art. 8 - Rinnovo.

Art. 9 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 10– Soggetti passivi.

Art. 11 - Determinazione e versamento della tassa.

Art. 12 - Criteri di distinzione delle occupazioni.

Art. 13 – Classificazione delle aree e disciplina delle tariffe

Art. 14 - Determinazione della superficie

Art. 15 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo permanenti.

Art. 16 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporanee con condutture e cavi per l'erogazione dei pubblici servizi

Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni.

CAPO III

CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Accertamenti.

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Funzionario responsabile.

Art. 22 - Norme di rinvio.

Art. 23 - Entrata in vigore.

ALLEGATI

ALLEGATO SUB A) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TOSAP

ALLEGATO SUB B) TARIFFE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione, la classificazione delle zone ed aree secondo la loro importanza, la misura delle tariffe, gli obblighi dei contribuenti, l'accertamento, la riscossione ed il rimborso del tributo.
2. Vengono osservate le disposizioni del capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n° 566, nonché del D. Lgs. 30 marzo 1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe. (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Art. 2.

Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione.

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali comunali, nonché delle altre aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'Ufficio competente. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune.

Art. 3.

Occupazioni soggette alla tassa comunale.

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune di Conco.
2. Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.
4. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni;
5. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprassuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4.

Domanda di concessione o autorizzazione.

1. Per tutte le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche, i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi del Comune apposita domanda, in carta legale, **entro il termine perentorio di trenta giorni** dall'inizio dell'occupazione.

2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.

3. L'obbligo di presentazione della domanda, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;
- b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, se diverso dal richiedente, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio e codice fiscale;
- c) ubicazione dell'area da occupare;
- d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;
- e) durata dell'occupazione chiesta;
- f) scopo dell'occupazione.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- b) ricevuta del versamento della somma stabilita.
- c) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione o autorizzazione;
- d) se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

5. A seguito di presentazione della domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione. Ciò al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

6. La scadenza della concessione o dell'autorizzazione, o la rinuncia non determinano alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione.

Art. 5.

Deposito cauzionale.

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita dall'Amministrazione, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alla dimensione, della natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 6.

Obblighi del concessionario.

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;

- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata, con pulizia e igiene, senza manomissioni o alterazioni;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire al Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

Art. 7.

Modifica, revoca ,sospensione o decadenza della concessione o autorizzazione.

1.La concessione o l'autorizzazione potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad indennizzo alcuno, salvo la restituzione della tassa eventualmente pagata in via anticipata, senza interessi.

2.Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche senza indennizzo per ragioni di ordine pubblico o negli interessi della collettività.

3.Sono causa di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nel caso di occupazione permanente, nei trenta giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle altre spese per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8.

Rinnovo.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

4. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9.

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei sostegni, la quantità dei conduttori, ecc..
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso delle attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento che disciplina la materia.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Pubblicità ed Edilizio.

CAPO II° DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 10 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento dei danni al Comune.

Art. 11 – Determinazione e versamento della tassa.

Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 38 a 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, integrate con le disposizioni del presente Regolamento.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

Art. 12.

Criteri di distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, superiore all'anno, anche se non comportano l'esistenza di manufatti o impianti, ovvero quelle effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato per tutta la durata della concessione.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di concessione o autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Art. 13.

Classificazione delle aree e disciplina delle tariffe

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 1, comma 1, sono classificate in tre categorie, così come previsto nell'allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante (sub A).

4. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3, D. Lgs. 507/93).

5. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 48 del D. Lgs. 507/93; per la classe, alla quale il Comune appartiene in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello cui si fa riferimento, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

6. In caso di variazione della popolazione che determini il passaggio del Comune da una classe ad un'altra, le tariffe dovranno essere rideterminate con apposita deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 14.

Determinazione della superficie.

1. La tassa si determina in base all'effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni con tende o simili ed infissi, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante.

Art. 15 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo permanenti.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, (copertura di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine telefoniche ed elettriche) è determinata forfettariamente in base alla lunghezza della parte di strada effettivamente occupata, sia essa comunale o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa è così stabilita per ogni chilometro lineare o frazione, con riferimento alla classificazione delle aree.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base a limiti minimi e massimi, definiti in base alla classe del Comune e al luogo dov'è situato l'impianto. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Art. 16.

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporanee con condutture e cavi per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è applicata in misura forfettaria nel modo seguente:

⌘ Per occupazioni fino ad un chilometro lineare e non superiori a trenta giorni, tariffa ordinaria;

⌘ Per durata da 30 a 90 giorni la tariffa è maggiorata del 30 per cento;

⌘ Per durata da 91 a 180 giorni la tariffa è maggiorata del 50%;

⌘ Per durate superiori ai 180 giorni la tariffa è maggiorata del 100 per cento;

2. Per occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50 per cento.

Art. 17 Riduzioni ed esenzioni.

1. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 14 giorni anche non consecutivi, la tariffa giornaliera è intera, mentre per le occupazioni di durata oltre i 14 giorni anche non consecutivi la tariffa è ridotta del trenta per cento.

Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

2. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, feste, mercati e fiere da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto sono ridotte del 50 per cento della tariffa ordinaria.

4. Le tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell' 80 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento

7. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui l'art. 46 del D. Lgs. 507/93, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta del 30%. Per tali occupazioni la tariffa è calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ciascun veicolo.

9. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tassa, calcolata con le tariffe previste dal presente Regolamento, è riscossa mediante convenzione, con l'applicazione di una riduzione del 50 per cento. In tal caso il contribuente è tenuto a sottoscrivere una convenzione a garanzia e rispetto del periodo indicato.

10. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi privati funzionanti per pubblica utilità; le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; nonché vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia; le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, ove è consentita, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili (art. 9, co. 63 L. 549/1995).

11. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sociali, ricreative, assistenziali, sportive, feste e sagre paesane o

patrocinate dal Comune comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.lgs. 04/12/1997, n. 460, Pro Loco, Gruppo Alpini, Donatori di sangue...)

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con pali, scale, ponti, ecc.
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- occupazioni per l'attività di manutenzione del verde.
- occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

CAPO III CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18 Accertamenti

1. L'ufficio tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 20, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.

Art. 19. Rimborsi.

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi al tasso legale.

Art. 20. Sanzioni.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 21. Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un dipendente comunale cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

Art. 22

Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

Entrata in vigore.

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

ALLEGATO SUB A)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TOSAP

ZONA 1

Conco capoluogo e zone turistiche (Galgi, Bocchetta, Val Lastaro, Puffele, Monte Cogolin, Crose Stevan,

ZONA 2

Frazioni e contrade maggiori(Fontanelle, Rubbio,Gomarolo, Tortima, Brunelli, Caselli, Sandrini, Cunchele, Turchia, Bissacca, Busa, Spelochette, Bertacchi,Ciscati)

ZONA 3

Zone periferiche e contrade sparse

ALLEGATO SUB B)

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni permanenti di qualsiasi natura – TARIFFA ORDINARIA

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ ANNUA
ZONA1	20,19
ZONA2	15,15
ZONA3	6,06

Occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili fissi al suolo

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ ANNUA
ZONA1	14,13
ZONA2	10,60
ZONA3	4,24

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi per l'erogazione dei pubblici servizi

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/Kml ANNUA
ZONA1	148,48
ZONA2	148,48
ZONA3	148,48

Occupazioni del soprassuolo comunale con impianto di distribuzione di carburante.

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/mq ANNUA
ZONA1	35,64
ZONA2	29,69
ZONA3	17,81

TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura (fino a 14gg) TARIFFA ORDINARIA

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	1,18
ZONA2	0,89
ZONA3	0,36

Occupazione temporanee di qualsiasi natura (dopo 14 giorni) (RIDUZIONE 30%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,83
ZONA2	0,62
ZONA3	0,25

Occupazione temporanee con tariffa oraria

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	1,07
ZONA2	0,80
ZONA3	0,32

Occupazioni temporanee effettuate con banchi di vendita in occasione di mercati, fiere e feste da venditori ambulanti, produttori agricoli, commercianti. (RIDUZIONE 50%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,59
ZONA2	0,44
ZONA3	0,18

Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia (RIDUZIONE 50%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,59
ZONA2	0,44
ZONA3	0,18

Occupazioni temporanee effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (RIDUZIONE DELL' 80%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,23
ZONA2	0,17
ZONA3	0,07

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti mediante convenzione – per i primi 14 giorni (RIDUZIONE DEL 50%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,59
ZONA2	0,44
ZONA3	0,18

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti mediante convenzione – dal 15° giorno in poi (RIDUZIONE DEL 50%)

ZONA DI RIFERIMENTO	TARIFFA €/MQ A GIORNO
ZONA1	0,41
ZONA2	0,31
ZONA3	0,12